

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PICARDO e PINNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1965

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 222, in materia di indennità vestiario ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Anche le indennità riflettenti particolari e speciali esigenze dei sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri, nonché dei sottufficiali, graduati e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza debbono, a nostro avviso, essere adeguate al mutato potere d'acquisto della lira, così come sono state giustamente adeguate altre indennità attribuite dalla legge ai cittadini per qualsivoglia titolo e per qualsivoglia prestazione fornita a favore dello Stato o della pubblica Amministrazione. Sono state infatti e ad esempio aumentate le indennità per i testimoni, le indennità di trasferta e le diarie per i dipendenti della pubblica Amministrazione, i gettoni di presenza, le propine per i professori membri di commissioni d'esame; e sono stati logicamente aumentati gli stipendi e le spettanze degli impiegati dello Stato e dei dipendenti della pubblica Amministrazione.

È logico, dunque, che anche le minori indennità, quale è quella cui si riferisce il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 222, strettamente connessa alle variazioni di mercato in un importantissimo settore economico-industriale (quello tessile), vengano adeguate all'attuale potere d'acquisto della lira, che dal 1947, anno in cui è stato emanato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato

n. 222, ha subito continui e certamente non trascurabili slittamenti.

L'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 222, concedeva ai suelencati dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, qualora fossero espressamente comandati per esigenze di servizio, ed ove fossero tenuti a vestire l'abito civile, una indennità di vestiario di lire 30 giornaliera per i sottufficiali e di lire 25 giornaliera per i graduati e militari. Per il personale appartenente a reparti autisti, motociclisti e di mare tale indennità era aumentata di lire 5. Orbene, dovrebbe essere sufficiente considerare la misura ormai diventata risibile di dette indennità per rilevare l'esigenza di aggiornarle.

Le nuove misure delle indennità dovrebbero consentire al personale costretto per esigenze di servizio ad usare e consumare capi di vestiario propri ed, in ogni caso, altri capi di vestiario in aggiunta a quelli normalmente prescritti, di provvedersene senza appesantire il già grave sacrificio finanziario che deve sostenere. A tale uopo si ritiene congrua una indennità di lire 250 al giorno per i sottufficiali, e di lire 200 per i gradi inferiori, aumentata di lire 50 al giorno per il personale appartenente a reparti autisti, motociclisti e di mare.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

L'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 222, è sostituito dal seguente:

« Ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri, nonchè ai sottufficiali, graduati e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che, espressamente comandati per esigenze di servizio, vestano l'abito civile, è concessa una indennità di vestiario di lire 250 giornaliera per i sottufficiali e di lire 200 per i gradi inferiori. Tale indennità è aumentata di lire 50 per il personale appartenente a reparti autisti, motociclisti e di mare.

Il personale ammesso a fruire della indennità di cui ai precedenti commi non può superare i seguenti limiti massimi della forza organica:

- a) un ventesimo per l'Arma dei carabinieri;
- b) un quinto per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

L'indennità di cui al presente articolo è attribuita nominativamente con determinazioni ministeriali ».